



**VERBALE DI ACCORDO  
INDENNITA' DI CASSA**

Como, 21 dicembre 2016

Presenti:

- la Società **ASF AUTOLINEE SRL** (la "Società" o "ASF"), rappresentata da Gloria Mutti (Responsabile Risorse Umane), assistita da Unindustria Como nelle persone dei Signori Gabriele Meroni e Fabio Corti;

e

- le **Segreterie Territoriali di Como delle OO.SS. Filt-CIGL, Fit-CISL e Uilt-UIL**, rappresentate rispettivamente dai Signori: Marco Fontana, Flaviano Romito, Lorenzo Trombetta e Renato Roverselli
- congiuntamente le "Parti".


**Premesso che:**

- a) le Parti hanno attivato un percorso di negoziazione al fine di definire la disciplina collettiva aziendale - normativa ed economica - da applicarsi ai lavoratori in relazione alla materia della c.d. "indennità di cassa", spettante ai dipendenti della Società con qualifica di "Impiegato" ai quali è affidata la custodia e la gestione di una c.d. "cassa";
- b) detto percorso è stato attivato anche a fronte del recesso e/o disdetta, con decorrenza dal 1.9.2016, da parte della Società (comunicato con lettera datata 18.5.2016, prot. n°1410, inviata a mezzo raccomandata a.r. ed anticipata via fax, alla volta delle OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti-UIL e della RSU), dai seguenti contratti, accordi ed intese collettive di livello aziendale, aventi ad oggetto, fra l'altro, anche la materia della c.d. "indennità di cassa": Accordo aziendale 22.3.1973; Verbale di intesa 5.12.1983; Verbale di intesa 7.3.1984; Accordo aziendale 14.3.1984; Accordo aziendale 7.3.1985; Accordo aziendale 3.11.1987; Accordo aziendale 4.12.1987; Accordo aziendale 15.6.1988 (su bozza di intesa del 30.5.1988); Verbale di intesa 15.2.1989; Accordo aziendale 12.7.1990; Accordo aziendale 26.7.1990; Accordo aziendale 22.3.1991; Verbale di accordo 12.4.1991; Accordo aziendale 10.9.1991; Accordo aziendale 25.9.1991; Verbale di accordo 15.6.1992; Accordo aziendale 9.2.1994, ore 17.00; Accordo aziendale 14.9.1995, ore 15.00; nonché ogni contratto e accordo e intesa collettivi intervenuti in sede aziendale, a qualsiasi livello, antecedentemente ai sopra elencati contratti e accordi in relazione all'istituto della produttività ed ai trattamenti economici ad essa comunque connessi; nonché ogni altro impegno derivante da prassi collettive in atto comunque connesse ai e/o derivanti dai suelencati contratti e accordi e intese collettivi di livello aziendale;
- c) le Parti intendono, in una prospettiva di razionalizzazione e semplificazione della normativa collettiva di livello aziendale, regolare gli effetti del recesso e/o disdetta di cui al punto che precede, così superando ogni ragione di contrasto, e, conseguentemente, definire la disciplina normativa ed economica da applicarsi ai dipendenti - in sostituzione, di ogni accordo e prassi precedentemente in vigore o comunque connessa e dipendente - in materia di c.d. "indennità di cassa";
- d) le Parti si sono incontrate in data odierna per sottoscrivere il nuovo accordo regolante l'istituto della c.d. "indennità di cassa", con novazione delle precedenti pattuizioni in materia.

**Le Parti convengono quanto segue:**

**1- Premesse**

Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.



## 2- Erogazione dell'indennità di cassa

Ad ogni dipendente con qualifica di "Impiegato" al quale è affidata la custodia e la gestione di una cassa (contanti od assimilati) verrà erogata una indennità giornaliera di € 0,60 lordi per i giorni di presenza effettiva.

L'indennità verrà erogata con la retribuzione del mese successivo a quello di riferimento, analogamente alle altre cc.dd. "voci variabili".

## 3- Durata

Il presente accordo ha durata triennale dal 1/01/2017 al 31/12/2019 e potrà essere disdetta da ognuna delle Parti con comunicazione scritta da inviare entro 3 (tre) mesi dalla scadenza.

In mancanza di disdetta l'accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno alle medesime condizioni (misura e modalità).

## 4- Regime transitorio

Le Parti convengono e confermano che gli importi erogati dalla Società nel periodo decorrente dal 1.9.2016 al 31.12.2016 sotto la voce "indennità di cassa" hanno natura di *una tantum*, avente carattere eccezionale e non ripetibile e non costituendo, quindi, alcuna obbligazione per il futuro a carico della Società.

Viene fatta salva, per quanto applicabile, la disciplina transitoria di cui all'art. 9 del Verbale di Accordo del 7.11.2016 fra la Società e le OO.SS.LL. Fit – CISL e Uil – UIL.


Il presente accordo, fatto salvo quanto eventualmente in esso richiamato, sostituisce integralmente, con espresso effetto abrogativo e novativo, stabilendone la definitiva caducazione ed inapplicabilità, ogni precedente accordo, pattuizione di qualsivoglia natura, prassi o consuetudine, in materia di c.d. "indennità di cassa".

Letto, confermato e sottoscritto.

ASF AUTOLINEE SRL



UNINDUSTRIA COMO



Fit-CGIL



Fit-CISL



Uil-UIL

